

## ***INTERVENTO DEL PROF. TULLIO PADOVANI***

*h.01:04:13*

**Prof. Avv. TULLIO PADOVANI:**

Ehh! L'autorevolezza si guadagna sul campo! Non so se stamane riuscirò a guadagnarmela, perché devo intrattenervi su un argomento, per così dire, problematico. Quello che mi è stato proposto è non propriamente un discorso, ma un meta-discorso. Io devo tenere un discorso su un tipo di discorso, cioè devo in termini, che si vorrebbero o si supporrebbero didascalici, intrattenervi su come si costruisce un'arringa, che è un tipo di discorso di carattere persuasivo, questo è il modo con cui la si definisce, anche se persuasivo è un aggettivo problematico. Ora in questo tipo di compito c'è una ambiguità, che riguarda sia il locutore che gli ascoltatori: nel senso che tenere un meta-discorso in genere fornisce un'illusione, di cui i locutori sono vittime, cioè l'illusione che in poco spazio, in poco tempo si possa apprendere tutto su un certo argomento; se io tengo un meta-discorso sul cinema, posso illudere coloro che mi ascoltano, ad essere illusi di imparare tutto sul cinema in una sola volta. Un po' come quei corsi: "venite, svilupperete la memoria". Questi discorsi in cui si vende un'illusione, quella di fare rapidamente un lungo cammino, mentre in realtà, e questa è la dura realtà, il meta-discorso presuppone che si sappia già ciò di cui si parla. Quindi, in realtà, voi dovrete, e in realtà siete per l'appunto in questa condizione, sapere già, come sapete in effetti, come si costruisce un'arringa. Sennò il mio discorso risulterebbe perfettamente inutile, eccoci quindi avviluppati in una sorta di circolo, che non è vizioso, ma è in realtà virtuoso; non è

vizioso perché non vuole chiudere qui la mia partita romana e dire: “quindi, siccome voi sapete già, e non potete non sapere come si costruisce un’arringa, sennò io non potrei tenere il meta-discorso, e d’altra parte non posso vendervi l’illusione di insegnarvi un’arringa: come si fa in una sola volta? Eheh! Abbiamo finito, mi alzo e me ne vado”, e il discorso si è rapidamente chiuso: rimarreste un po’ delusi, e la mia autorevolezza, tra molte virgolette, ne soffrirebbe tragicamente. Quindi io, in realtà, innanzitutto cercherò di chiarirvi perché non si può insegnare come si costruisce un’arringa, quindi prima di tutto vi terrò una lezione negativa, e vi dirò quali sono, per così dire, i confini esterni che impediscono di entrare in questo terreno, poi, contraddicendomi platealmente, ci entrerò per fornirvi qualche suggerimento, qualche indicazione di massima, qualche cartello indicatore. Non vi porterò a Pechino, però seminerò da Roma, al confine orientale, qualche cartello che vi mandi verso Pechino, un po’ come nel film di Pasolini: *Uccellacci e uccellini*. Vi ricordate? Ogni tanto compaiono quegli splendidi cartelli: “Cuba chilometri 5498, Anoi chilometri 8633, che sono un po’, danno un po’ il senso della levità del film, e della sua, in realtà, profondità. Io non potrò naturalmente raggiungere né quella levità, né quella profondità, però i cartelli li metterò lo stesso.

Allora la prima parte: la prima parte, che è la parte negativa, quella che vi renderà consapevoli che dell’arringa dovete già sapere quasi tutto, nel senso che dovete già averla appresa perché nessuno ve la può insegnare con le parole. Questo dipende da due ragioni di fondo: una che definirei di natura ontologica, la natura delle cose, come dicono i tedeschi *nature derzache*, cioè qualcosa che non si può vincere, che sta lì e che non si cambia; un’altra ragione invece, è più flessibile, ma d’altra parte non è concorrente, è sussidiaria, si accoppia con la ragione ontologica, ma, anche se non ci fosse, la ragione

ontologica sarebbe comunque preclusiva; l'altra ragione, di tipo più storico, non dipende dalla natura delle cose, ma dipende dallo stato delle cose, da come esse si presentano, e per stato delle cose si intende lo stato della situazione in cui l'arringa si inserisce, cioè lo stato del processo. Ora, dal punto di vista ontologico, per così dire, dal punto di vista della natura delle cose, l'arringa non si può insegnare perché è un'arte, e l'arte non si insegna, perché l'arte è il regno della singolarità assoluta, è ciò che si riferisce a un individuo irripetibile - che sia un oggetto, che sia una persona - l'arte è qualcosa che non si può comunicare, è un'idea tutt'altro che nuova, anzi, sta alla base della retorica forense. Quintiliano, nel capitolo tredicesimo del libro secondo dell'*institutio oratoria*, che da sola contiene già tutto quello che si può e si deve sapere sull'arringa, per cui vi prendete Quintiliano, c'è anche in edizione economica, c'era una bella edizione della UTET, rilegata, che costava un sacco di soldi, ma ora si trova persino sulle bancarelle, io ho visto Quintiliano sulle bancarelle, un'edizione UTET economica e a pochi euro, non l'ho comprata perché ce l'avevo già, però l'avrei comprata perché, francamente, vederlo così disperso su una bancarella, Quintiliano, mi dava un po' di pena: "ma dove andrà a finire?", ma in realtà bisogna sperare che vada a finire in buone mani. Beh, Quintiliano, che è un avvocato e professore romano del primo secolo dopo Cristo, scrivendo quest'opera, che fu stesa grosso modo verso la fine degli anni novanta dell'era volgare, era già stato investito da Vespasiano della cattedra di retorica, quindi un personaggio autorevole, delinea una *summa* dell'eloquenza, e la figura dell'oratore perfetto, ma è molto preciso nel dire: "badate bene che non si può insegnare nulla dell'arringa, in termini di contenuti effettuali". Ve lo leggo perché è estremamente istruttivo. "Nessuno chieda a me, quella precettistica, trasmessaci dal maggior numero di scrittori della

materia, in base alla quale dovrei proporre agli studiosi di eloquenza, come delle leggi costrette in una immutabile fissità, relative cioè all'impiego in ogni caso dell'esordio, e alle sue varie specie, all'esposizione dei fatti, quindi alle norme di questa, poi ancora all'allegazione o, come ad altri piacque, alla digressione, per finire con l'ordine esatto delle questioni giuridiche a tutte le altre parti, sulla cui falsa riga, come se non fosse lecito agire altrimenti, taluni si pongono quasi obbedendo a un ordine ricevuto, ma in verità la retorica sarebbe stata molto facile e poco complessa, se le sue norme si potessero riassumere in un solo e breve prontuario di regole, invece, generalmente le situazioni sono diverse, perché diversi sono i moventi, le circostanze, l'occasione, gli stati, la necessità; e per questo la dote più importante per l'oratore, è, per l'appunto, la prudenza, perché essa sa adattarsi in modo vario, e secondo l'opportunità, alle circostanze richieste dall'argomento. Che diremmo se a un generale si consigliasse ogni volta di portare il centro in linea, di fare avanzare le due ali e di piazzare al loro posto la cavalleria? Questa sarà forse la più indovinata delle strategie, quando sarà il caso di usarla, ma dovrà essere cambiata, in rapporto alla natura del terreno, se si fraporrà un monte, un fiume o se ci saranno altri ostacoli, come colline, boschi ed altre asperità. Se sarà diverso il genere di nemico, cambieranno le condizioni dello scontro, il combattimento avrà luogo con le forze avanzanti, ora in profondità, ora per cunei, con l'impiego ora delle truppe ausiliarie, ora della legione, e talvolta sarà utile volgere persino le spalle, simulando la ritirata. Così saranno i processi: caso per caso. E suggeriranno se l'introduzione sia necessaria o superflua, e se debba essere breve o piuttosto lunga, se ci si debba sempre rivolgere al giudice direttamente, o a volte indirettamente usando qualche figura, se l'esposizione dei

fatti debba essere concisa o prolungata, continua o spezzata, nell'ordine naturale o nell'ordine inverso, e così via..."

Qui c'è già tutto quello che si può dire in termini generali, dell'arringa. L'arringa è un'arte, non si insegna, tuttavia, e su questo bisogna convenire, è se l'arte non si insegna mai: nessuno può insegnare a un pittore ad essere un bravo pittore, a un generale a essere un bravo generale, tuttavia si possono e si debbono insegnare le tecniche implicate in quest'arte. Le tecniche intese come strumenti utilizzati per un determinato scopo: un bravo pittore non si riduce alla conoscenza del disegno, alla esperienza dei colori, allo studio della prospettiva, ma certo, un bravo pittore si presuppone che conosca tutto questo, magari per trasgredirlo, magari per ignorare le regole della prospettiva, magari per contraddire l'armonia cromatica trasmessa, ma, si presuppone che lo sappia fare. Quindi allo stesso modo, qualcosa si può insegnare dell'arringa, ma si può insegnare tenendo ben presente quell'ostacolo, o meglio, quel limite storico cui vi accennavo all'inizio, che rende ulteriormente, non dirò problematico ma certamente degno di essere messo sulla giusta prospettiva, ogni discorso sull'arringa. Perché vedete, l'arringa, vive di un'antica gloria, l'arringa è un momento della difesa che si porta dietro il retaggio di un illustre passato, è come quei nobili carichi di titoli, antichi feudi ormai perduti, che tuttavia ormai quando si presentano in un consesso civile ricevono ancora il tributo, che il loro lignaggio giustificava un tempo, e ancora in qualche modo giustifica. Ma sono spiantati, sono poveri, non hanno più nulla di quei feudi, gli è rimasta qualche bicocca in cui ancora sopravvivono, e la dignità del titolo. Ora l'arringa non è propriamente in queste condizioni, è un nobile che ha conservato i suoi vigneti, che si è dato all'enologia, che vende dell'ottimo vino, che fa ancora, diciamo, una degna comparsa nella società

moderna, rinverdendo il suo titolo e utilizzandolo in una forma, che non è quella di un tempo, ma tuttavia ancora trova, per così dir "mercato". Perché questo processo di ridimensionamento, e diciamo, ristrutturazione, se volete, dell'arringa? Perché c'è stata un'epoca in cui l'arringa era la difesa, coincideva con la difesa; era l'epoca, ovviamente, del processo inquisitorio, nel rito inquisitorio, alla difesa non resta che l'arringa, non c'è quasi altro, perché il processo è costruito a prescindere dalla difesa, il materiale probatorio è raccolto ad iniziativa del giudice o del pubblico accusatore, il processo arriva come un pacco pre-confezionato, e la difesa si esprime in forma di arringa, come una critica del testo, come una sorta di filologia forense. Ora qui vedo tra voi capelli sufficientemente bianchi per avere questa esperienza di un rito che invece la maggior parte di voi non ha nemmeno conosciuto alla lontana, ma voi immaginatevi in sostanza un processo abbreviato, un rito abbreviato nel quale ci sono ancora più difficoltà di quante non ci siano nel rito abbreviato per introdurre elementi difensivi, quindi un processo pre-confezionato, rito abbreviato lo decidiamo noi difensori, stabiliamo noi se farlo o non farlo, ma pensate invece che le cose cambino, e quel rito sia l'unico possibile, e quindi, a stabilire come sia composto il mazzo con cui si gioca la partita, è il giudice e il pubblico ministero. Che fa il difensore? Il difensore tenta un discorso di critica del testo e di ricostruzione alternativa che presuppone dati acquisiti, e quindi dà il massimo spazio alla sua capacità di persuadere il giudice dell'infondatezza totale o parziale dell'accusa prospettata. Ma i tempi sono cambiati, per quanto noi ci sciacquiamo un po' la bocca con l'idea che abbiamo un rito accusatorio, abbiamo un rito accusatorio rivisitato all'italiana, ecco, molto rivisitato all'italiana, ricordo una volta un convegno di Siracusa in cui c'era presente il grande penalista anglo-egiziano: il nostro grande Cherif Bassiouni, il codice

era entrato in vigore da alcuni anni insomma, già da una ventina d'anni, e Bassiouni fu sferzante ed efficace nel qualificarlo: "vedete, voi vi siete fatti un codice pensando di costruire un rito accusatorio, avendo come elementi informativi una cartolina spedita dall'America, e su questa base vi siete fatti il codice." Fu una cosa che ci lasciò piuttosto basiti, forse esagerava, però insomma, approfondendo le conoscenze ci si rende sempre più conto, che in effetti quella cartolina dall'America conteneva pochi elementi nemmeno forse essenziali, spesso più esornativi che fondamentali; sta di fatto però che non siamo al rito inquisitorio, siamo in una specie di rito che noi definiamo accusatorio, ecco, perché in effetti fornisce un certo spazio alla difesa. Non starò a discutere di quale sia questi spazio perché se non il discorso prenderebbe un'altra piega, però non possiamo non convenire che in questo spazio riconosciuto alla difesa, l'arringa è una parte, anzi, spesso una piccola parte e rappresenta quindi un momento la cui importanza è relativa. Che significa è relativa? Relativa significa che dipende da qualche cosa d'altro, che non è in assoluto definibile, dipende da una serie di fattori che sono, cercheremo di vederli, la complessità e la durata del processo, la fase in cui si trova, il contenuto specifico del processo, la struttura della difesa, e l'obiettivo della difesa. E ne ho indicati solo alcuni, quelli più importanti, anche se ciascuno di questi racchiude poi una serie di variabili, quindi si tratta di un momento della difesa che è relativo a tutto questo. Nel rito inquisitorio non è relativo a niente, perché: o bere o affogare. La sai fare la difesa con l'arringa? Se non la sai fare non ne hai altre, perché praticamente, il terreno è già stato interamente arato. Per converso, quella comunicazione che è così essenziale nell'ambito del rito, si svolge, da parte della difesa, in momenti anche molto diversi dall'arringa, e non necessariamente meno importanti, si svolge in via di eccezioni, si svolge in via di

interventi sull'ordine dei lavori, si svolge in via di opposizioni, soprattutto nel corso degli esami testimoniali, e spesso questi tipi di interventi, possono essere e sono, altrettanto efficaci di un'arringa, possono essere una piccola arringa, anzi a volte vengono censurati perché dice "lei sta facendo l'arringa". Il che viene ovviamente negato dal difensore, ma è la pura verità: "certo che sto facendo l'arringa, cioè mi sto difendendo", ci mancherebbe altro. Allora vediamole un po' queste variabili, rispetto alle quali l'arringa assume un valore relativo, naturalmente non è che possiamo esaurirle, perché per ciascuna si potrebbe poi instaurare un meta-discorso all'interno del grande meta-discorso, dovremmo istituire un corso dedicato esclusivamente alla predisposizione dell'arringa, avendo come libro di testo l'istituzione oratoria di Quintiliano, ora non sarebbe neanche una cattiva idea, ma vediamoli in sintesi, dicevamo, l'arringa è relativa prima di tutto alla complessità ed alla durata del processo. Complessità e durata del processo, lo capite intuitivamente senza che io ve lo dica in modo esplicito, incidono pesantemente sulla funzione dell'arringa, perché incidono pesantemente sulla immediatezza e sulla concentrazione del dibattito. Se l'arringa deve servire a convincere con la parola, eh! Il problema che si pone è: come si sviluppa questa convinzione se io parlo oggi, e la decisione viene presa fra sei mesi? perché fra sei mesi bisogna vedere che cosa è rimasto della mia parola, la parola è un'arma potente, ma è un'arma che ha contenuti necessariamente labili, è filtrata dalla memoria, se non me lo ricordo, questa parola è sfumata, e io non sarò più in grado di utilizzarlo. Di questa circostanza chi parla ne deve tener conto, e tutti gli avvocati ne tengono conto, tanto che oramai, in questi processi ci si affida allo scritto, l'avvocato penalista che un tempo era eminentemente un oratore, si va sempre più, mutazione genetica praticamente compiuta, trasformando in uno scrittore, e

più il processo sarà telematico, quindi all'insegna dell'innovazione più moderna, e più diventerà un processo scritto. D'altra parte se parlo oggi decide fra sei mesi, fra un mese, ma anche fra dieci giorni, è chiaro che io debbo affidare a uno strumento più stabile la memoria delle mie parole, altrimenti, si chiama "memoria" per quello il testo che noi presentiamo, quindi questa circostanza dovrà indurre, non potrà non indurre, a un certo contenuto dell'arringa; l'arringa dovrà essere costruita in funzione del fatto che se ne parla a babbo morto, che poi ci sarà forse una replica e si potrà riprendere, quindi a questo punto, dico, sarà inutile che io mi soffermi su tanti particolari, la mia abilità consisterà nel far presente al giudice l'esistenza di una somma di elementi, per esempio deducibili dalle intercettazioni o da una caterva di documenti che non sarà il caso che io esamini, ma di cui preannuncerò l'analisi in sede di memoria che presenterò, d'altra parte nemmeno questa regola può essere assoluta, può darsi che invece mi convenga esporlo sapendo che è inutile rispetto allo scopo per cui dovrebbe servire quell'esposizione, che so, l'analisi dei documenti, ma serve esclusivamente a spaventare il giudice, a fargli capire che il processo è di una complessità mostruosa, e quindi lo tengo lì tre ore sapendo che tanto deciderà tra sei mesi, però intanto non potrà non ricordare che c'è un mucchio di cose da ricordare, lui le avrà dimenticate, ma la memoria della necessità di ricordare, gli sarà rimasta, vedete che tipo di arringa è questa? Questa non è più un'arringa, è una meta-arringa, una meta-arringa dove il "meta" non si riferisce al didascalico come sto facendo io, ma si riferisce al persuasivo, lo sto persuadendo in un altro modo. Ma naturalmente complessità e durata del processo si prestano a mille variabili in tema di arringa, ve ne ho indicato uno, ma non posso soffermarmi soltanto su uno sennò gli altri li trascuro. I contenuti del processo: ma come si può insegnare a fare un'arringa se un

processo, ad esempio, è dominato dalla prova scientifica, e un altro processo è dominato dalla cosiddetta prova indiziaria, o un altro processo è dominato da questioni giuridiche predominanti e di per sé risolutive, e così via insomma... perché le varietà sono infinite. Ma per esempio in un processo dominato dalla prova scientifica, il problema della dimostrazione-persuasione, su cui mi intratterò anche io brevemente, cioè del significato che la dimostrazione assume rispetto alla persuasione, o al convincimento, secondo me si presenta in un unico modo: vince chi è chiaro, vince chi è chiaro, la mia esperienza (posso portare solo quella) dice che prevale il consulente che in modo serio, naturalmente, riesce a veicolare un messaggio comprensibile, se il messaggio non è del tutto comprensibile, lo deve essere abbastanza da consentire all'avvocato di compiere il cammino ulteriore di chiarificazione e di inserimento nel contesto. Quindi vince chi riesce a rendere fruibile la prova scientifica, ed è un'esperienza che drammaticamente vivo, tanto per non andar lontano in termini di esemplificazione, nei processi legati all'amianto. Voi sapete meglio di me che nei processi legati all'uso dell'amianto, in tema di causalità del mesotelioma, non dico *tot capita tot sententiae*, però c'è una varietà ed una multiformità di giudizi che ha fatto impressione persino alla cassazione che l'ha denunciata nella famosa sentenza del 2010 del consigliere Blaiotta, la sentenza Cozzini. Com'è possibile che questioni del tutto identiche diano esiti così diversificati, ma io studiando i processi ho capito perché è possibile, perché ci sono dei processi in cui la difesa funziona, la difesa scientifica funziona, e processi in cui la difesa scientifica non funziona, e funziona meglio l'accusa. Mi sono convinto che in questi processi la decisione deriva solo ed esclusivamente dalla presenza di una compagine di consulenti difensori di un certo tipo, che siano in grado di veicolare il messaggio; quindi nella prova

scientifico questo profilo è fondamentale, è inutile portare il grande luminare che si esprime in termini oscuri, l'avvocato stesso non capisce come si sviluppa il ragionamento scientifico, dopo di che non è più in grado di ripeterlo, deve limitarsi a ripetere la conclusione, ma l'avvocato che ripete la conclusione di un discorso scientifico è un avvocato che ha già perso mezzo processo, se non tutto, perché dimostra di non aver capito lui, il giudice non è sciocco, se non hai capito tu, dice, perché dovrei aver capito io, quindi non mi fido, perché tu mi fornisci quei fatti, la prova che non mi devo fidare, se invece tu mi dimostri di aver appreso bene la lezione e me la fai capire anche a me, allora io ti seguo, perché anzi, ti sono grato di avermi fatto capire. Quindi i contenuti del processo sono, diciamo, essenziali per la definizione di come si debba poi costruire un'arringa, ma essenziale è poi anche la struttura della difesa, e intendo per struttura della difesa la presenza di uno o più difensori, normalmente, nei processi più complessi, nei processi di maggior significato i difensori sono molti; imputati che hanno posizioni simili sono assistiti da più difensori, se i difensori si muovono in ordine sparso, hanno posto le premesse per perdere il processo, a prescindere dai contenuti delle rispettive arringhe, perché se io tengo un'arringa bellissima, ma il collega dopo mi contraddice manifestamente, inducendo l'idea che nemmeno le difese sanno quel che dicono, nel senso che hanno chiaro l'obiettivo a cui tengono, direi che lo sforzo individuale si perde nella confusione ciollettiva, e per esempio in questi processi c'è un problema di coordinamento e ripartizione delle difese che condiziona poi la struttura e la composizione dell'arringa, regole completamente diverse. Per non dire poi infine, *last but not least*, e qui il discorso si fa ancora più delicato, quale sia l'obiettivo perseguito dall'arringa, o ragionevolmente perseguibile, perché ci sono arringhe a sostegno

dell'assoluzione e arringhe in vista della condanna, naturalmente la *summa divisio* non è così drastica, perché? Perché nessun difensore rinuncia a cuor sereno alla prospettiva di un'assoluzione, anche se sa che è molto probabile la condanna, e viceversa anche in caso di quasi certezza della condanna, bisogna tener conto della possibilità di un'assoluzione, d'altra parte anche quando è probabile l'assoluzione non si può escludere la condanna, e come si distribuiscono nella composizione e nella struttura dell'arringa queste due possibilità e il loro diverso gradiente, non è arte che si insegni, anche se qualcosa si potrà dire, e cercherò di dirlo in seguito. Chiarito dunque che non si può insegnare come si fa un'arringa, che per insegnare quel poco che si può insegnare, cioè le tecniche di composizione, ci vorrebbe un tempo molto superiore a quello che mi è concesso, chiarito quindi che il compito propostomi potrebbe dirsi in qualche modo già esaurito con questo *non liquet*, non posso mandarvi a casa, metaforicamente, in modo così asciutto, dici: "ma come, tutto sommato ci ha solo chiarito che la questione è troppo, troppo complicata e che gli ostacoli sono eccessivi". Cercherò anche, se non altro, di fornirvi quei famosi cartelli per andare verso Pechino, fino a Pechino non vi posso portare, ma diciamo al confine orientale, magari a Tarvisio vi porto, ecco... forse.

La funzione di base dell'arringa, ecco, questo è un tema di carattere generale sul quale ci si può e ci si deve, io penso, intrattenere, l'arringa ha diciamo un contenuto più dimostrativo o più persuasivo? Mah! Il discorso diciamo mi sembra piuttosto privo di contenuti reali, da un punto di vista pratico dico, perché certo, l'arringa serve a far credere qualcosa al giudice, quindi si basa necessariamente su una sorta di retorica interattiva, che ha a fondamento una pretesa di verità, se io parlo al giudice, pretendo, o meglio tendo a far riconoscere ciò che dico come la verità, perché se gli dico: "guardi che

quello che sto dicendo sono sciocchezze”, il giudice chiude l’audio ed io faccio meglio a smettere di parlare, quindi l’obiettivo è una condivisione, convincere è condividere, prima di tutto, e allora se l’interazione persuasiva deve avere come scopo la persuasione, bisognerà ben riconoscere che è condivisibile solo ciò che risulta fondato su argomenti non solo pretensivi, pretesa di verità, ma anche corretti e ragionevoli. Per cui è improbabile che l’avvocato possa ottenere un risultato positivo senza ispirarsi a principi di correttezza e di ragionevolezza. C’è una bella espressione di Letizia Gianformaggio, filosofa del diritto, che scrive: “se l’avvocato, non offre al giudice argomenti che questi possa inserire nella motivazione della sentenza, tradisce la sua funzione e non fa neppure gli interessi del cliente”. Perciò vale la regola che si discute sugli atti, perché l’obiettivo deve essere di fornire al giudice elementi suscettibili tal quali di essere inseriti nella motivazione della sentenza. Quante volte ci diciamo, e ce lo diciamo così, tra di noi, ma esprimiamo un grande principio, gli facciamo una memorietta così lui trova la pappa scodellata e non ha che da ricopiare o parafrasare il testo, gli facilitiamo il compito, ma questo scopo diciamo che assume toni fanciulleschi, ha alle spalle una grande verità, e cioè che non si può spendere di fronte al giudice nulla che non sia trasferibile tal quale nella sentenza, perciò gli appelli tanto cari alla retorica di fine ottocento sulla grande umanità dell’imputato, sul suo sguardo trasparente, sulle sue condizioni familiari, non hanno spazio alcuno, e fanno ancora sorridere, purtroppo fanno sorridere perché talvolta capita di sentirli. Io avevo un collega il quale soleva alzare le braccia al cielo e invocare lo sguardo dei giudici sul proprio imputato, invitandoli: “giudici, ditemi se quest’uomo può essere colpevole”, e i giudici gli rispondevano “sì, può esserlo!”, anche qui la farsa... ma nasconde questa verità, l’avvocato trova la dignità del suo discorso persuasivo, nel

fondarsi essenzialmente sugli elementi del processo e nella sua capacità di trasferirli nella presentazione in elementi suscettibili di trasferirsi nella motivazione. Questo non significa che l'avvocato sia al servizio della verità, quindi, quando si parla di funzione persuasiva che è legata ad una funzione dimostrativa, eh! Non si può attraverso questa deriva, appendere l'avvocato all'albero della verità con un cappio che lo strangola, perché non è questa la sua funzione, non è un servitore della verità, non può esserlo e non deve esserlo. Eh, in questo senso vorrei ricordarvi due brevi citazioni di due magistrati, due pubblici ministeri, i quali hanno, con toni molto diversi, ribadito quello che vi ho appena detto, l'uno in modo polemico e quasi beffardo, l'altro invece in modo adesivo e perfettamente partecipe in questa situazione. Il primo è Bruno Tinti, magistrato diciamo un po' ruvido con gli avvocati difensori, che nel suo libro "toghe rotte" traccia un elogio tra molte virgolette dell'avvocato, registrando un episodio che secondo lui disvela poi questa funzione che l'avvocato tenderebbe ad occultare, quella di essere cioè difensore spregiudicato di una parte, e cita trascrizioni di un'udienza a cui evidentemente avrà assistito o che gli sono capitate tra le mani: "(presidente): avvocato non si opponga alla produzione documentale del PM, siamo tutti qui a cercare e ad accertare la verità." (difensore): "io no presidente, io no, io sono qui a difendere il mio cliente". E, chiosa il PM, ma questo è parlar chiaro, questa è professionalità davanti a Dio e davanti agli uomini, questa è serietà, nessun giro di parole, nessun paludamento, nessun principio divino o umano: "io sono qui a difendere il mio cliente." Cosa vuoi replicare? Nulla... ti alzi e gli stringi la mano, però l'elogio, diciamo, sembra l'elogio al malandrino che ha gettato la maschera: "ti apprezzo perché non ti sei mascherato dietro chissà quali grandi principi, ti sei rivelato per quello che sei, un manigoldo, un mascalzoncello, questo è il

tono, no?” Eh, vabbè, se la pensa così, sappiamo come la pensa, per fortuna non è diciamo espressione della totalità, ora non vorrei dire, come si dice, che il campo si divide a metà e metà, però eccezioni a concepire il rapporto dell’avvocato con la verità ce ne sono, e vi cito un altro PM, così facciamo pari su questo piano, che è Paolo Bornia, procuratore aggiunto a Torino, che scrive un bellissimo libro, se non lo avete letto dovete leggerlo: “Elogio degli avvocati scritto da un pubblico ministero”, è un bel libro, e dice: “l’avvocato non deve fare suo il fine ultimo del processo che è l’accertamento della verità storica, non è quello il suo scopo, all’avvocato importa solo che il processo sia giusto nel metodo, non che produca una sentenza giusta, questo cruccio non lo assilla, e in questo è più fortunato di noi, una volta accettata la difesa di una causa, egli ha la via tracciata, come diceva Calamandrei «può essere sereno come il soldato in trincea, al quale la feritoia indica da che parte deve tirare» l’unico suo limite è quello di non cacciare di frodo, non portare al giudice prove manipolate. Ma è proprio col suo essere partigiano, col suo militare dalla parte e nell’interesse dell’imputato che l’avvocato contribuisce nel processo al meglio cercare la verità, pur non condividendo questo fine, aiuta il giudice a raggiungerlo, e proprio con la sua accanita faziosità, con l’esasperata accentuazione di ogni momento favorevole, che l’avvocato compie la sua opera più preziosa per la ricerca della verità. Il difensore aiuta il giudice a non omettere alcuna circostanza”, e così via. Quindi si tratta di un compito che ha queste caratteristiche, e questo sentire è comune a tutti coloro che hanno riflettuto su questa funzione, voglio citare nomi illustri, non è che insomma ci mancano i riferimenti alti: Dershovitz, grande penalista americano ed anche grande avvocato, nel libro “the best defense”, gli irragionevoli dubbi, “gli avvocati difensori hanno il compito di concentrarsi su una cosa sola, la battaglia per la soluzione,

condotta con ogni possibile mezzo etico e giuridico, non è permesso di avere niente altro in programma". Più chiaro di così! Ed è un'idea che risale all'indietro di parecchio, c'è un avvocato inglese del 1820, Henry Bragan, un nostro collega, il quale non ha dubbi, "un avvocato in base al sacro obbligo che ha verso il suo cliente, non conosce che una sola persona al mondo: quel cliente e nessun altro, salvare quel cliente con tutti i mezzi più opportuni, proteggerlo a costo di tutti i rischi di tutte le spese che ciò possa causare ad altri, e fra questi altri anche se stesso, è il più alto e il più indiscusso dei suoi doveri, egli non deve curarsi delle preoccupazioni, delle sofferenze, dei tormenti, delle distruzioni che potrebbe causare a qualcun altro, deve salvare il suo cliente." Questo non aveva dubbi, Bragan nel 1820, ma la radice di questo, non è un fatto di opportunità, non è solo perché l'avvocato in greco si dice "paraclito" e paraclito è il nome dello spirito santo, eh, non dimentichiamoci che insomma, abbiamo qualche ascendente illustre, non è solo quindi questa genealogia araldica che nobilita la funzione, c'è una radice più profonda, è che l'avvocato in realtà combatte contro un potere anomico, che è il potere di accusa, ma di questo dirò qualcosa più in là. Sta di fatto che l'avvocato non è legato alla verità, però certo, deve stare attento a come usa ciò che il processo ha prodotto, perché il giudice sa, deve sapere, non può non sapere che l'avvocato non è legato alla verità, perciò è meno disponibile ad accogliere il suo punto di vista; a torto e invece è più disponibile ad accogliere il punto di vista dell'accusa, perché suppone che il punto di vista dell'accusa sia un punto di vista più obbiettivo, il che è di una falsità assoluta ed è alla fonte di molti molti errori giudiziari. Sta di fatto che il giudice sottopone a un vaglio severo il contributo che l'avvocato produce, e l'avvocato deve prepararsi a questo vaglio severo, deve conquistare la stima del giudice, quindi è qui che entra in campo, accanto al *logos*

entra l'*etos*, perché l'avvocato deve dimostrare che è bensì fazioso come deve essere, ma che lavora sulle carte e chiede ciò che il processo dice, quindi deve avere una conoscenza serrata e puntuale del processo, preferibilmente superiore a quella di qualunque altra parte, e comunque non inferiore, e solo così ha la possibilità di mostrare per *facta concludentia*, di avere preso molto sul serio il suo compito. Bisogna evitare l'improvvisazione, su cui ha scritto parole simpatiche Ennio Amodio in quell'altro libro che vi suggerisco "Mille e una toga" un libro di memorie, di un grande professore, grande avvocato e si occupa delle tipologie forensi, gli improvvisatori forensi, corrono un pericolo, che è quello della genericità, non avendo sufficiente materiale perché non hanno studiato il processo, penalista senza rete finisce per attestarsi sui temi collaudati, riguardanti nozioni di diritto e procedura penale, e a volte precipita nel baratro del vaniloquio, un rischio da scansare, di qui arringhe quasi interamente su argomenti come il concetto di prova, la natura del dubbio, la nozione di dolo e altra roba del genere, costruiti magari con grande finezza e molteplicità di richiami, finiscono per volare troppo in alto rispetto ai fatti oggetto del processo, e i giudici talvolta si irritano, io toglierei il talvolta perché si irritano e basta, la vera forza dell'oratore forense è la preparazione, ma questo lo diceva già Quintiliano.

*(blocco del video al minuto 48 risulta un che riparte in un altro punto dell'intervento)*

Avvocati che preparano l'arringa, e la leggono ad alta voce in udienza, dalla prima all'ultima riga, cercando vanamente di dissimulare, talvolta, questa lettura che per altro si avverte nel tono, nelle cadenze, negli sviluppi stessi del discorso, perché il testo scritto e il testo parlato sono due testi diversi, se io anziché avvalermi di una scaletta stessi qui a

leggere un testo scritto, voi sareste già verosimilmente addormentati, invece per fortuna siete ancora svegli. Qui c'è come è facile rilevare un'oratoria ingessata che sopprime l'oralità e si procura un ascolto di grado zero, come diceva un grande avvocato, Giuriati, questi che leggono sono vivi, ma paiono legati ad un cadavere, li porta in fondo. Sulla scaletta, che è espressione di un'arte combinatoria straordinaria, si potrebbero dire tante cose insomma, deve essere tanto precisa da consentire una discussione sicura e senza lacune, ma tanto flessibile da consentire deviazioni di percorso, integrazioni suggerite dagli interventi prima ascoltati, deve essere insomma non una gabbia o una camicia di forza, ma un bastone con il quale camminare meglio, e meglio ancora un tappeto sul quale scivolare via dolcemente ed elegantemente. Ma, fondamentale, al di là dei suggerimenti tecnici sui quali ciascuno poi diventa maestro di se stesso e apprende dagli altri. Io a far la scaletta ho appreso dal mio grande maestro professionale, si chiamava Giovanni Sellaroli, un grande magistrato, poi un grande avvocato e vedo come faceva lui e l'ho adattata, io ripeto i suoi stilemi e li adatto alla mia personalità, quindi è questo l'apprendimento, no? È un apprendimento di bottega, l'artista impara dall'artista che gli fa da maestro, ammesso che si parli di due artisti, ma in senso tecnico lo siamo, perché pratichiamo l'arte forense, c'è addirittura la voce dell'enciclopedia del diritto "arte forense", quindi non vogliamo particolarmente alto, ma fondamentale per l'etos dell'arringa è quello che costituisce il fondamento etico del logos, il fondamento etico del logos per l'avvocato, non è la verità, abbiamo già visto, non è questo il fondamento etico, il fondamento etico è un altro, è credere in ciò che si dice, dire quello che si pensa effettivamente. È una pre-condizione per acquisire l'interesse dell'uditorio, perché quando si ascolta qualcuno che in realtà non crede alle parole che dice, la

comunicazione straborda sopra di lui, lo avvince oltre le sue intenzioni, e comunica il messaggio che sta dicendo cose a cui non crede. La percezione risulta chiara ed evidente, e il giudice sa che in realtà, quell'arringa dimostra che anche l'avvocato è d'accordo per la condanna, in ipotesi, perché sta sostenendo le ragioni, tra virgolette della assoluzione, con argomenti che non condivide in realtà, quindi l'arringa perfetta da questo punto di vista, non è l'arringa dall'eloquio perfetto, potrebbe essere anche condotta con grande perfezione, ma se non c'è la messa in campo di se stesso, dell'oratore che fa suo ciò che dice, profondamente ed intensamente, il fondamento etico dell'arringa svanisce, l'etos dell'arringa è la convinzione dell'avvocato. Ora, a questo punto, entrano in gioco variabili legate a struttura e contenuto che sono potenzialmente infinite, perché riguardano il giudice, riguardano il contesto, riguardano lo stato della causa, anche qui posso solo indicarle sommariamente, riguardano il giudice e lo riguardano non soltanto perché non si può parlare in generale dell'arringa se non si dice in quale fase processuale ci troviamo, l'arringa dell'udienza preliminare non è quella del primo grado, non è quella dell'appello, e men che meno è quella della cassazione, alla varietà dei giudici e dei relativi poteri, corrisponde una enorme varietà di arringhe, ma non è soltanto una varietà legata alla figura istituzionale del giudice. Quintiliano, ancora una volta diceva: "guardate che bisogna conoscere il giudice come persona fisica", è un grande vantaggio conoscerlo come persona fisica, non arriviamo alla famosa battuta del giovane avvocato che si rivolge all'anziano e dice "no, sono tranquillo perché io conosco tutte le leggi, qui ho visto tutto, insomma la questione in tutti i precedenti mi è chiara" dice quindi, mi sento a posto, e l'anziano risponde: "anche io mi sento a posto, ma perché io conosco il giudice". Quindi, a dire che, molto spesso il modo di veicolare l'argomento non può prescindere

dalla figura del giudice che ci sta davanti, non può prescindere dalla figura... ci sono riferimenti, profili, toni, che con certi giudici è bene non usare, perché conoscendoli si sa che sono persone sensibili a certe sfumature o a certi orientamenti, le stesse cose si possono esprimere in un modo diverso, la conoscenza del giudice non ce l'abbiamo sempre, ovviamente, però non averla implica sempre un certo salto nel buio, non averla è un piccolo handicap che può essere anche un grande handicap. L'arringa non è diversa, e non deve essere diversa solo rispetto al giudice inteso come figura istituzionale e figura fisica, ma anche rispetto al contesto in cui si muove, perché deve tener conto della requisitoria, cioè è un discorso giudiziario che non è isolato, si muove in un contesto di altri discorsi giudiziari, e quindi ha l'onere di contrapporsi per esempio alla requisitoria, ponendo a volte dei problemi delicati: la requisitoria è stata debole, il problema è: colmiamo le lacune della requisitoria dimostrando che si sarebbe potuto dire qualcosa che poi in realtà può essere contraddetto, oppure facciamo finta che quell'argomento proprio non esista, col rischio che poi lo veda il giudice. Insomma, problemi che implicano un'attenta valutazione della requisitoria, e che rendono l'arringa più o meno complessa e più o meno difficile da governare a seconda che occorra parlare immediatamente dopo il pubblico ministero, o a distanza di tempo, variabili che ovviamente hanno effetti e influenze sulla struttura stessa che si potrà dare all'arringa, ma soprattutto emerge il problema dello stato della causa, questa è la variabile più importante. E ancora una volta seguo Quintiliano, che ho ben studiato come vedete, l'ho scoperto tanti anni fa e me ne sono innamorato, non l'ho mollato più Quintiliano, vi consiglio di farne una lettura costante, perché son due tomi grossi e quindi non si digeriscono in poche sere, diciamo nel corso degli anni. E Quintiliano dice: "nostra opinione è sempre stata che, trovandosi

nella causa diversi stati di questione, crediamo essere lo stato della causa, ciò che è più importante su cui soprattutto verte la cosa, cioè il discorso giudiziario". Qui naturalmente si innesta quella *summa divisio* dell'arringa, in vista della soluzione, in vista della condanna, e ma prima di tutto, soprattutto se si tratta di una prospettiva virata in funzione della condanna, c'è il problema fondamentale di stabilire se ci si difende, come si suol dire, con dilemma spropositato, dal processo o nel processo; cioè se si possono sfruttare le condizioni di debolezza dell'impianto processuale e fino a che punto, è un'antitesi che non ha nessun fondamento, è un'autentica sciocchezza, perché il merito non deve mai offuscare il rito, il merito si apprezza di per sé, ma a prescindere dal rito, l'avvocato è in primo luogo tutore del metodo, vigile e inesorabile nel rivendicare il rispetto della legalità, e quindi prima di tutto si difende dal processo, ma non lo dico io, lo diceva Francesco Carrara, che dedica l'intero paragrafo 981, della parte generale del suo programma, alla difesa dal processo. Quindi non si tratta di escogitazioni di avvocati malandrini degli ultimi anni, che essendo al soldo di questo o quel potente, studiano i marchingegni per sottrarlo dal capestro che gli è stato destinato, no, si tratta di una dimensione difensiva che esiste da sempre, perché poi Carrara, in questo paragrafo 981, cita le fonti medievali, che risalgono mi pare a testi del 1400, quindi l'idea che ci si debba difendere dal processo, è coesistente alla difesa e la accompagna nel corso dei secoli. La conclusione di Carrara è che la difesa può farsi, o per via di eccezioni o per via di difesa propriamente detta, cioè la prima difesa è l'eccezione, questo ha a che vedere con il ruolo fondamentale dell'avvocato, che prima vi ricordavo quando parlavo dei rapporti tra l'avvocato e la verità, perché non è legato alla verità l'avvocato? L'avvocato non è legato alla verità perché è parte di un conflitto, è parte che accetta di essere parte, perciò la

difesa è fiduciaria, può rifiutarla, ma se l'accetta è parte in questo conflitto insieme col suo cliente, non si confonde col cliente, mantiene le distanze necessarie dal cliente, ma dal punto di vista istituzionale, accetta sempre di entrare in un conflitto che ha come contrapposto il potere di accusa, che è all'origine di questo conflitto. Il conflitto nasce dall'esercizio di un potere di accusa, che è come dice un grande magistrato francese, il più terribile e il più anomico dei poteri, ed è il più terribile perché è il più anomico. Il potere di accusa non ha regole, si sviluppa alla sua origine senza regole, non c'è una dimensione che lo argini, la Notizia di reato è un mostro sfuggente, è un fantasma che aleggia, è una rappresentazione a cui si può dare il corpo che si ritiene di voler dare. La strumentalità del potere di accusa, è nella sua stessa dimensione di potere non regolato, difatti, se voi prendete il codice, vedete che il potere di accusa può svilupparsi in tutti i modi, no? Il pubblico ministero prende da solo le notizie di reato, prende da solo, può prendere le notizie, prendere... cioè se le va cercando, e ne fa quello che ritiene di farne, ma vi direte, ma poi ci son tutti i filtri... sì sì, dopo, dopo, più si va avanti e più il potere di accusa deve definirsi, ma all'origine è anomico, all'origine non è filtrato, è un colpo d'occhio, e su questo colpo d'occhio poi si costruisce, noi sappiamo come il potere abbia una caratteristica diabolica, che è di essere performativo, cioè di dare forma alle cose. L'avvocato è lì per difendersi da un potere, per difendere da un potere, l'avvocato non ha a che fare con la verità perché ha a che fare con la libertà; lui entra in un conflitto dove, da un lato c'è l'autorità, dall'altro c'è la libertà, ed è lì per diffidare istituzionalmente, permanentemente, costantemente, incessantemente, duramente e irrevocabilmente dell'autorità, e del potere su cui essa si regge, questa è la sua funzione, ed è su questo quindi che tutto il resto si costruisce, ed è su questo che si costruisce la sua dignità e il

suo etos, è su questo che si costruisce anche l'arringa, certo, non può farsi veicolo di falsità, ma non può farsi perché farsi veicolo di falsità significa tradire, come diceva Letizia Gianformaggio, il suo stesso cliente, la verità deve essere per lui uno strumento efficace di tutela e di rivendicazione di libertà, nei limiti in cui può esserlo, ma avendo ben chiaro che comunque quando la verità non lo aiuta lui deve, in ogni caso, osteggiare l'esercizio di quel potere, è lì per questo, e se non sta lì per questo, bisogna che cambi mestiere, ho finito.

*(Applausi dal pubblico)*